

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 31

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di semplificazione concernente l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali

(Parere ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 53, della legge 8 marzo 1999, n. 50)

Trasmesso alla Presidenza il 1° agosto 2001



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE CONCERNENTE
L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E
MEZZADRI AI FINI PREVIDENZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE N. 50 DEL 1999**

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potestà normativa del Governo;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 53;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

Visti gli articoli 2, 3 e 10 della legge 6 gennaio 1963, n.9;

Visto l'articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 14, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visti gli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella G. U. n. 148 del 27 giugno 1994;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001

Sentita la Conferenza Unificata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativa nell'adunanza del 2 luglio 2001

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le risorse agricole e forestali, con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministero delle finanze

emana il seguente regolamento

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:

- a) il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dei compartecipanti familiari, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
- b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per domande di iscrizione, variazione e cancellazione le dichiarazioni finalizzate ad ottenere l'iscrizione e la cancellazione negli elenchi di cui al precedente articolo 1 e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale.

Articolo 3 (Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. La domanda è presentata:

- a) in caso di prima iscrizione, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività;
- b) in caso di cancellazione, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività;
- c) in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, significative ai fini della classificazione aziendale, entro novanta giorni dalla intervenuta variazione.

2. La domanda può essere presentata presso tutte le sedi dell'Inps, ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda può essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, istituiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'Inail, presso le sedi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle Commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero delle Finanze; può essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalità disciplinate dal D. P. C. M. 5 maggio 1994, pubblicato nella G. U. 27 giugno 1994, n. 148.

3. La domanda può essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui al DLgs. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'Inps.

4. La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 1 e 2.

Articolo 4 (Modulistica)

1. L'Inps predispone moduli, mediante i quali gli aventi diritto presentano le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, e dichiarano il possesso dei requisiti previsti e le intervenute variazioni o le cessazioni, mediante autocertificazione o atto notorio, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

2. L'Inps assicura la disponibilità dei moduli presso tutte le proprie sedi, sul proprio sito informatico, nonché presso tutti gli enti indicati all'articolo 3 e, con gli stessi mezzi, porta a conoscenza degli interessati quali siano le variazioni significative ai fini della determinazione della misura dei contributi che richiedano nuove dichiarazioni.

3. L'Inps rende disponibili i dati per via telematica, o, in mancanza, su supporto informatico, ai fini del loro inserimento nell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituita dall'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 5 (Iscrizione tramite il registro delle imprese)

1. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette anche telematicamente all'Inps per l'iscrizione agli elenchi previdenziali.

Articolo 6 (Iscrizione negli elenchi)

1. L'Inps, effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne dà comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede, inoltre, alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone la relativa comunicazione agli interessati.

2. L'Inps determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione, revisione e cancellazione, che non può comunque eccedere i 120 giorni.

3. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'Inps non comunichi all'interessato il proprio diniego entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.

4. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'Inps richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dalla trasmissione delle informazioni necessarie.

Articolo 7
(Accertamento e verifica)

1. In ogni momento l'Inps effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarità al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 8
(Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
- b) articolo 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, commi 2, 3, 4 e 5;
- c) articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.